

REGIONE
ABRUZZO



**DIPARTIMENTO POLITICHE SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO
UFFICIO DIRETTIVA NITRATI E QUALITA' DEI SUOLI**

**DISCIPLINA REGIONALE
PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
DI CUI AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016**

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luciano Pollastri

Il Dirigente del Servizio
VACAT
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **738** del **15 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)



Sommar

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| CAPO I | 4 |
| <i>Articolo 1 (Finalità - Ambito di applicazione).....</i> | <i>4</i> |
| <i>Articolo 2 (Definizioni)</i> | <i>5</i> |
| TITOLO II | 6 |
| PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO | 6 |
| CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI | 6 |
| <i>Articolo 3 (Criteri generali).....</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 4 (Produzione del digestato)</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 5.....</i> | <i>8</i> |
| <i>(Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica)</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 6.....</i> | <i>8</i> |
| <i>(Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto)</i> | <i>8</i> |
| CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO | 9 |
| <i>Articolo 7.....</i> | <i>9</i> |
| <i>(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato)</i> | <i>9</i> |
| CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO..... | 9 |
| <i>Articolo 8 (Produzione del digestato agrozootecnico).....</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 9.....</i> | <i>9</i> |
| <i>(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico).....</i> | <i>9</i> |
| CAPO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE | 10 |
| <i>Articolo 10 (Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale).....</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 11 (Produzione del digestato agroindustriale).....</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 12.....</i> | <i>10</i> |
| <i>(Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale).....</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 13 (Divieti di utilizzazione agronomica matrice palabile).....</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 14.....</i> | <i>11</i> |
| <i>(Divieti di utilizzazione agronomica del digestato matrice non palabile).....</i> | <i>11</i> |
| CAPO VI: STOCCAGGIO E TRATTAMENTO | 12 |
| <i>Articolo 15.....</i> | <i>12</i> |
| <i>(Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 16 (Stoccaggio materiali non palabili).....</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 17 (Stoccaggio e accumulo materiali palabili)</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 18 (Modalità di trattamento del digestato)</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 19 (Accumulo temporaneo del digestato).....</i> | <i>15</i> |
| CAPO VII : TRASPORTO E DISTRIBUZIONE | 15 |
| <i>Articolo 20 (Trasporto e documentazione di accompagnamento).....</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 21 (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato).....</i> | <i>16</i> |
| TITOLO III -ADEMPIMENTI DEL PRODUTTORE O UTILIZZATORE DI DIGESTATO | 17 |
| CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI..... | 17 |
| <i>Articolo 22 (Criteri generali).....</i> | <i>17</i> |
| CAPO II: COMUNICAZIONE | 18 |
| <i>Articolo 23 (La Comunicazione).....</i> | <i>18</i> |
| <i>Articolo 24.....</i> | <i>19</i> |
| <i>(Soggetti obbligati alla presentazione della.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Comunicazione per la utilizzazione agronomica del Digestato).....</i> | <i>19</i> |
| <i>Articolo 25.....</i> | <i>20</i> |
| <i>(Soggetti esonerati dalla comunicazione)</i> | <i>20</i> |
| <i>Articolo 26.....</i> | <i>20</i> |
| <i>(Altre disposizioni in materia di comunicazione).....</i> | <i>20</i> |
| CAPO III | 21 |
| IL REGISTRO | 21 |
| <i>Articolo 27 (Registro delle Utilizzazioni).....</i> | <i>21</i> |
| CAPO IV: | 21 |
| PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA | 21 |
| <i>Articolo 28 (Il Piano di Utilizzazione Agronomica - P.U.A.).....</i> | <i>21</i> |



| | |
|---|-----------|
| TITOLO IV ULTERIORI PRESCRIZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA | 22 |
| CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI..... | 22 |
| <i>Articolo 29 (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici).....</i> | <i>22</i> |
| <i>Articolo 30 (Controlli).....</i> | <i>22</i> |
| <i>Articolo 31 Formazione e informazione degli agricoltori.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Articolo 32 Sanzioni.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Articolo 33 Disposizioni finali</i> | <i>23</i> |
| | |
| SUB ALLEGATO I..... | 24 |
| SUB ALLEGATO II | 29 |
| SUB/ALLEGATO III..... | 31 |
| SUB/ALLEGATO IV | 34 |
| SUB/ALLEGATO V | 46 |
| SUB/ALLEGATO VI..... | 47 |
| SUBALLEGATO VII | 51 |



**DISCIPLINA REGIONALE
PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
DI CUI D.M. N. 5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ARTICOLO 1 (FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente provvedimento disciplina, nelle aree vulnerabili da nitrati nonché in quelle non vulnerabili, i criteri e le norme tecniche generali per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art.52, comma 2-bis del Decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito in legge 7 agosto 2012 n.134. al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in esso contenuto di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

2. Il presente provvedimento recepisce le indicazioni di cui al D.M. n.5046 del 25 febbraio 2016 e si integra:

- con l'applicazione delle disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare del Capo I del Titolo III recante la disciplina delle "Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento";

- con le disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative agli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'all.to VIII alla medesima Parte Seconda;

- con la normativa regionale di cui alla DGR 500 del 9.10.2009 relativa Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a),b),c), del d.lgs. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari"

- con le previsioni di cui alla DGR n.383 del 10 maggio 2010 inerente l'applicazione del Piano di Azione per le aree vulnerabili e la predisposizione dei Piani di Utilizzazione Agronomica "(P.U.A.)

3. Il presente provvedimento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.

4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 4 nonché del digestato di cui al comma 5 del presente articolo è esclusa dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto.

5. È fatta comunque salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili.



ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) “utilizzo agronomico”: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;

b) “fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;

c) “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

d) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al sub/allegato II, della presente disciplina

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della presente Disciplina;

7) eventuali residui di alimenti zootecnici;

e) “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al sub/allegato II, della presente disciplina

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;

f) “acque reflue”: le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:


1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;

2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;

3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

g) “residui dell'attività agroalimentare”: i residui di produzione individuati nel sub/allegato III al presente provvedimento, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

h) “stoccaggio”: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente provvedimento;



- i) “trattamento”: qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
- l) “digestione anaerobica” (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- m) “digestato”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 del presente provvedimento, da soli e o in miscela tra loro;
- n) “impianto di digestione anaerobica”: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano”;
- o) “impianto aziendale”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- p) “impianto interaziendale”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
- q) “destinatario: l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente provvedimento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
- r) “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- s) “codice di buona pratica agricola” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole.
- t) Annata agraria: il periodo di tempo che intercorre tra l'11 novembre di un anno ed il 10 novembre dell'anno successivo.
- u) Ammendante: qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.
- v) Fanghi: i residui derivati dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui al D.Lgs.99/92 .

TITOLO II -

PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3 (CRITERI GENERALI)

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:

- a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 4, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;



- b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione;
- c) le condizioni al ricorrere delle quali il digestato è equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I del presente provvedimento, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista al *sub/allegato III* del presente provvedimento.

3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 14 del presente provvedimento. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 13, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 4 (PRODUZIONE DEL DIGESTATO)

1. Ai fini di cui alla presente Disciplina, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente Disciplina, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente provvedimento;
- d) le acque reflue, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente provvedimento;
- e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 2, comma 1 lettera g) della presente Disciplina, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
- h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

3. Ai fini della presente Disciplina, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed h).
Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h).



ARTICOLO 5

(DIGESTATO DESTINATO AD OPERAZIONI DI ESSICCAMENTO E VALORIZZAZIONE ENERGETICA)

1. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

- a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
- b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.

3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 6

(CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DEL DIGESTATO COME SOTTOPRODOTTO)

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dalla presente Disciplina è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione per quanto agli articoli del Titolo III Capo I della presente Disciplina.
- c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti capi della presente Disciplina.

In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 18 della presente Disciplina.

Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.



d) il digestato soddisfa i requisiti di cui alla presente Disciplina e, in particolare, quelli individuati al *sub/allegato III* alla presente Disciplina, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

ARTICOLO 7

(CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo pari a 170 Kg per ettaro per anno in zone vulnerabili da nitrati e di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente Disciplina.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni del *sub/allegato III* alla presente Disciplina.

CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

ARTICOLO 8 (PRODUZIONE DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO)

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare la comunicazione di cui agli articoli del Titolo III Capo II.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono definite nel *sub/allegato III* parte A alla presente Disciplina.

ARTICOLO 9

(CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo di cui all'art.8 comma 1, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente disciplina tecnica.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni del *sub/allegato III* alla presente Disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

ARTICOLO 10 (UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;

b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;

c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;

d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente Disciplina.

2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi della presente Disciplina ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle lettere d) e), f) e g) non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

ARTICOLO 11 (PRODUZIONE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE)

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti alla presentazione della comunicazione di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente Disciplina tecnica.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nel *sub/allegato III*, parte B alla presente Disciplina.

ARTICOLO 12

(CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, avviene nel rispetto dei limiti di azoto al campo di cui all'art.8 comma 1, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

2. Nel caso che il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente Disciplina tecnica.

3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni del *sub/allegato III* alla presente Disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO V: DIVIETI DI UTILIZZAZIONE

ARTICOLO 13 (DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA MATRICE PALABILE)

1. L'utilizzo agronomico del digestato nella sua forma palabile è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
- b) nei boschi,
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua;
- e) entro 5 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione.

2. Le disposizioni del comma 1 lett. d) ed e) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali

3. E' altresì vietato l'utilizzo del digestato nella sua frazione palabile in tutti i casi in cui le Autorità Competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, intensive e diffuse per gli animali, l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ARTICOLO 14

(DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO MATRICE NON PALABILE)

1. L'utilizzo del digestato nella sua forma non palabile, oltre ai casi previsti dall'art.13, comma 1, e al comma 3, relativamente ai provvedimenti o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad una area aziendale omogenea; detta pendenza media può essere incrementata fino al 25 %, nelle aree omogenee aziendali alle seguenti condizioni:

- si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquai posizionati ogni 60 metri, considerando la linea di massima pendenza;
- la quantità di effluente necessaria alla coltura deve essere distribuita possibilmente in più operazioni; in ogni caso non sono ammesse distribuzioni con volumi superiori ai 90 m³/ha; inoltre l'apporto al terreno deve essere effettuato:
 - su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 48 ore;
 - su colture prative, mediante spandimento a raso;
 - su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;



- c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 20 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dalle unità abitative, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli e vengano immediatamente interrati;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) in considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietata la distribuzione del digestato, nella sua forma non palabile, nelle aree vulnerabili da nitrati nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture). Nelle aree non vulnerabili tale divieto temporale è compreso tra il 1 dicembre ed il 31 Gennaio. Tale norma non si applica qualora l'azienda utilizzi sistemi innovativi di distribuzione localizzata con interrimento diretto della frazione non palabile.

La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo mediante i bollettini agrometeorologici.;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) ed e) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi a copri idrici naturali ed ai canali arginati.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.

CAPO VI: STOCCAGGIO E TRATTAMENTO

ARTICOLO 15 (STOCCAGGIO DELLE MATRICI IN INGRESSO E DEL DIGESTATO)

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 4, comma 1 vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso come definite ai TITOLI II e III del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 .

Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 16 della presente Disciplina qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, all'art.17 qualora abbia caratteristiche di palabilità.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato tengono conto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della presente Disciplina.



ARTICOLO 16 (STOCCAGGIO MATERIALI NON PALABILI)

1. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva dei materiali non palabili da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento.

2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento e o impianto devono essere escluse, attraverso opportune deviazioni, dallo stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.


3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei materiali non palabili devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato.

4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei materiali non palabili anche strutture di materiale diverso, a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- a) Siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di 1×10^{-7} cm/s) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) che abbiano garanzia di durata almeno decennale;
- b) Siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
- c) Siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno della struttura plastica, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
- d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo della struttura plastica;
- e) siano dotati di un sistema di estrazione del contenuto dal basso.

6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di materiali non palabili deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è



definito in considerazione dei valori indicati nella tabella 1 del sub/allegato I. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati non palabili deve essere adeguatamente dimensionata in base ai volumi di digestato prodotto, in funzione del rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato non palabile a terzi, ed al netto del volume del digestore primario. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di adozione del presente provvedimento. I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, vanno considerati ai fini del computo del volume di stoccaggio solo se il processo di trattamento è di tipo discontinuo e si prevede lo svuotamento periodico del digestore.

7. E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti

ARTICOLO 17 (STOCCAGGIO E ACCUMULO MATERIALI PALABILI)

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

La capacità di stoccaggio dei digestati palabili deve essere adeguatamente dimensionata in base ai volumi di digestato prodotto, in funzione del rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato palabile a terzi.

Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilità pari a 1,5. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di adozione della presente Disciplina.

2. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque sono sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 16

3. All'accumulo temporaneo del digestato nella forma palabile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

4. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al D.lgs. 75/2010, secondo le modalità previste per i materiali palabili, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.

ARTICOLO 18 (MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL DIGESTATO)

1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:



- a) “disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
- b) “sedimentazione”: l’operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
- c) “chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
- d) “centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l’impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
- e) “essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l’impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
- f) “separazione solido-liquido”: l’operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.
- g) “strippaggio”: processo di rimozione dell’azoto, che agendo sulla temperatura, sull’agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell’ammoniaca che viene poi fissata come sale d’ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
- h) “nitrificazione e denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell’azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell’impianto;
- i) “fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L’asportazione dell’azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.
- l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

ARTICOLO 19 (ACCUMULO TEMPORANEO DEL DIGESTATO)

1. L’accumulo temporaneo del digestato nella sua forma palabile è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità del digestato palabile accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

2. L’accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- a 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
- a 40 m dalle sponde dei laghi, dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L’accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi. L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.

CAPO VII: TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

ARTICOLO 20 (TRASPORTO E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO)



1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione del digestato sono disciplinati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.

Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori dello stesso all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1069/2009. Tale disposizione si applica al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

2. Quando il digestato di cui al comma 1 viene destinato alla utilizzazione agronomica sia sui terreni a disposizione della medesima azienda che su terreni di altri operatori, il trasporto, dal luogo di produzione e/o stoccaggio ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:

a) All'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell'idoneità del mezzo di trasporto onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari senza l'obbligo del documento di accompagnamento di cui al successivo punto b).

Il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui al di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente Disciplina tecnica, dalla quale si evincano le superfici interessate dall'utilizzazione agronomica degli stessi materiali.

b) Al di fuori dei terreni a disposizione della azienda da cui si origina il materiale il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi tali da evitare fuoriuscite di materiale e inconvenienti igienico-sanitari; e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, come da modello su/allegato VII alla presente Disciplina, sottoscritto dal legale rappresentante (o da un suo delegato) dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e dal trasportatore se diverso dal produttore o destinatario utilizzatore, contenente:

- gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- la natura e la quantità degli effluenti trasportati;
- l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- gli estremi della comunicazione di cui al di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente Disciplina tecnica

Una copia del documento di accompagnamento deve essere trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal destinatario utilizzatore.

Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore. La documentazione va conservata in conformità con la comunicazione e altra documentazione relativa per 5 anni.

1. Qualora gli effluenti vengano avviati, mediante trasporto su gomma, ad impianti di depurazione, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 parte IV.

ARTICOLO 21 (TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE DEL DIGESTATO)

1. Le tecniche di distribuzione del digestato devono tener conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;



d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, a ridurre/impedire il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e ridurre la formazione di odori sgradevoli;
- c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi di fertirrigazione a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

5. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano i limiti di azoto al campo imposti per le zone non vulnerabili e per quelle vulnerabili da nitrati così come stabiliti all'art.7 della presente Disciplina nonché per le aree vulnerabili da nitrati anche il bilancio di azoto come definito dal PUA .

Nel caso in cui la frazione del digestato venga destinata, in tutto o in parte, ad altri usi consentiti (compostaggio, vendita, ecc.), la corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o la compravendita.

6. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

TITOLO III -

ADEMPIMENTI DEL PRODUTTORE O UTILIZZATORE DI DIGESTATO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 22 (CRITERI GENERALI)

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato, sia in aree vulnerabile da nitrati che in quelle non vulnerabili, sono tenute a presentare **la comunicazione** di cui agli articoli del Titolo III Capo II della presente disciplina, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- a) tenuta di un **registro dei materiali di ingresso** nell'impianto come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
- b) registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi; indicando le particelle, le colture, il tipo di fertilizzante, le dosi e la data di svolgimento dell'operazione.

Ail' uopo sarà predisposto un **registro utilizzazioni**, di cui all'Art. 27, opportunamente vidimato dal comune ove ha sede l'impianto di produzione o dagli uffici regionali dei Servizi Territoriali Agricoli



(STA afferenti al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, che dovrà essere conservato ad uso di eventuale controllo

c) **redazione del PUA**, quando dovuto e conformemente all'art. 28 della presente Disciplina tramite l'applicativo informatico SIAR Nitrati Abruzzo, in dotazione al Servizio Presidi tecnici di Supporto al settore Agricolo, Ufficio Direttiva Nitrati e qualità dei Suoli, afferenti al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

d) il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) 1069/09 e del Regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009", ove applicabili.

CAPO II: COMUNICAZIONE

ARTICOLO 23 (LA COMUNICAZIONE)

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di esonero di cui al successivo art. 25, l'utilizzazione agronomica, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione, da parte della aziende che producono e/o utilizzano digestato, della comunicazione e, laddove richiesto, anche alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui all'articolo 28.

2. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica del Digestato oggetto della presente Disciplina, sono esercitate in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dai relativi atti attuativi regionali.

È fatta comunque salva la facoltà dei titolari delle aziende di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, fermo restando che l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva è costituito dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).

3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del DPR 13 marzo 2013, n.59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione.

4. La comunicazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il comune ove è sita l'azienda. L'invio della comunicazione, firmata dall'interessato o dal mandatario, se non presente altro sistema telematico, avviene mediante Posta Elettronica Certificata, consentendo in tal modo la ricezione direttamente all'interno del sistema di protocollo dell'Autorità competente.

Il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti, nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l'azienda.

Contestualmente lo stesso SUAP provvede ad inoltrare copia della comunicazione per conoscenza, anche alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Presidi Tecnici a supporto del settore agricolo all'indirizzo di posta certificata dpd023@pec.regione.abruzzo.it.

L'attività di gestione del digestato, ai fini dell'utilizzazione agronomica, può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP.

L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione, procede al suo esame valutandone la completezza e provvede a richiedere, se necessario, l'eventuale documentazione integrativa. In



particolare verifica che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

5. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati identificativi dell'azienda o del suo legale rappresentante e dei dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali il digestato è eventualmente ceduto nonché le variazioni riguardanti la consistenza dell'allevamento, la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, lo stoccaggio, il tipo di avvicendamento colturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) quando prescritto, nonché i terreni destinati all'utilizzazione agronomica, allegando una planimetria aggiornata.

I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

6. La comunicazione sarà redatta secondo lo schema in allegato alla presente Disciplina (sub/allegato IV) al fine di uniformare la redazione della stessa ed il rispetto dei contenuti identificativi del processo di produzione-spandimento.

Si precisa che in caso di adesione alla presentazione avvalendosi dell'AUA, si potrà fare riferimento alla modulistica relativa per ogni specifica tipologia di spandimento, predisposta per i SUAP (modello nazionale semplificato e unificato per la richiesta AUA)

7. Fermo restando quanto ai commi precedenti del presente articolo, qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione del digestato siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività secondo le seguenti modalità:

- le aziende che producono digestato devono trasmettere le informazioni di cui ai Quadri A,B del sub/allegato IV al Suap del Comune in cui è ubicato il centro aziendale; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;
- le aziende che effettuano lo stoccaggio devono trasmettere le informazioni di cui al Quadro C, del sub/allegato IV al Suap del Comune in cui è ubicata l'azienda; la comunicazione deve essere inviata antecedentemente alla loro cessione a terzi e/o trasporto;
- le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica, devono trasmettere le informazioni di cui ai Quadri D,E, F del sub/allegato IV al Suap del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica; la comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

8. Nel caso di presentazione di una comunicazione in forma semplificata, per i casi previsti di cui al successivo Art.24 comma 2, la stessa comunicazione viene presentata con la redazione dei soli quadri A, B (sola sez. B3), C, D e F rispettivamente dal soggetto interessato.

9. Al fine di poter effettuare i relativi controlli di veridicità e rispetto di quanto alla presente Disciplina, il titolare dell'azienda utilizzatrice è tenuto a predisporre ed a conservare la seguente documentazione:

- l'attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: atti privati, convenzioni) modello di cui al sub/allegato V, alla presente disciplina.
- il registro di utilizzazione annuale del digestato, di cui al successivo art. 27;

La documentazione elencata deve essere conservata per cinque anni.

ARTICOLO 24
(SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE PER LA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO)



1. Sono tenute alla presentazione della comunicazione contenente **le informazioni di cui al comma 6 dell'art. 23 e nel rispetto di quanto precisato al comma 7 dell'art. 23** al presente provvedimento le seguenti aziende/imprese

a) **quelle ricadenti in zona non vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **superiore a 6000 kg;**

b) **quelle ricadenti in zona vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **superiore a 3000 kg;**

c) **tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del P.U.A.** - Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'articolo 28 della presente Disciplina.

2. Presentano una comunicazione semplificata, contenente **le informazioni di cui al comma 8 dell'art. 23** al presente provvedimento le seguenti aziende/imprese:

a) **quelle ricadenti in zona non vulnerabile** che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3 **compreso tra 3000 kg e 6000 kg;**

b) **quelle ricadenti in zona vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **compreso tra 1000 kg e 3000 kg;**

ARTICOLO 25 **(SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE)**

1. **Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile** che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo di digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, **non superiore a 3000 kg sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione** di cui al precedente Art. 23 comma 1.

2. **Le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo di digestato agrozootecnico o agroindustriale non superiore a 1000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione** di cui al precedente Art. 23 comma 1;

ARTICOLO 26 **(ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE)**

1. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica già rilasciati al momento dell'entrata in vigore della presente Disciplina restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle disposizioni della presente Disciplina.

2. La comunicazione si coordina con il Piano di Utilizzazione Agronomica di cui all'articolo 28 per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano.

3. La comunicazione rientra tra i titoli abilitativi che possono essere rilasciati nell'ambito del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

Nel caso di presentazione di richiesta di autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 59/2013, resta fermo l'obbligo di fornire informazioni circa eventuali variazioni da parte del legale rappresentante dell'azienda richiedente la citata autorizzazione ai comuni competenti per il tramite del SUAP.



4. La comunicazione ha validità di cinque anni, fatto salvo che non subentrino fatti modificativi. Le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA hanno la medesima durata dei piani stessi e comunque non superiore a cinque anni.

CAPO III

IL REGISTRO

ARTICOLO 27 (REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI)

1. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica, il titolare della comunicazione deve detenere il "**REGISTRO delle UTILIZZAZIONI**", atto a registrare le operazioni di spandimento sia per gli effluenti di allevamento che per le acque reflue nonché per il digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, sub/allegato VI.

Il registro composto da fogli numerati, è datato e vidimato dagli uffici regionali competenti o dal comune in cui ha sede l'azienda.

2. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o digestato e/o materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda al di fuori della viabilità aziendale è obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto, di cui all'art. 20 della presente disciplina tecnica, cui l'uscita stessa si riferisce. All'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto può essere effettuato senza l'obbligo del documento di accompagnamento ma con copia della comunicazione dove siano evidenziati terreni oggetto di spandimento

3. Per garantire una uniforme compilazione e la raccolta dei dati richiesti si riporta in sub/allegato VI il format del Registro delle Utilizzazioni dal quale risultano:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che in uscita dall'azienda;

c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e del digestato.

Nel registro aziendale le informazioni richieste sono annotate entro i 15 giorni successivi all'effettuazione delle operazioni stesse.

La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:

- della utilizzazione dei terreni dichiarati di pieno possesso e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;

- del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

CAPO IV:

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

ARTICOLO 28 (IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA - P.U.A.)

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, **anche in zone non vulnerabili da nitrati, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica** di cui al presente articolo.

2. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di Utilizzazione Agronomica ha la durata massima di 5 anni fatte salve



variazioni dell'assetto colturale che determinino cambiamenti nella determinazione del bilancio azotato utile e/o delle particelle oggetto di spandimento e/o della base anagrafica di riferimento, e viene predisposto dalle seguenti aziende:

a. aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato di cui all'articolo 4, comma 3, **superiore a 6000 kg; la predisposizione del PUA terrà conto per quanto al comma 3 del presente articolo**

b. aziende ricadenti in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 4, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6.000 kg; **la predisposizione del PUA terrà conto per quanto al comma 3 del presente articolo**

3. La Regione Abruzzo ha adottato modalità informatizzate di gestione dei Piani di Utilizzazione Agronomica per semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo. In particolare il Piano di Utilizzazione Agronomica P.U.A., conforme a quanto previsto dalla DGR n. 187 del 17.03.2008, e dovrà essere redatto ed inoltrato annualmente, per via telematica, sul portale SIAR Nitrati della Regione Abruzzo, gestito dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Presidi Tecnici a Supporto del Settore Agricolo entro il 30 giugno, a valere sulla campagna agraria corrispondente.

L'accesso alla procedura informatizzata è consentito agli operatori accreditati, oltreché ai CAA e/o liberi professionisti opportunamente delegati.

Il soggetto interessato a rappresentare aziende agricole per i procedimenti in agricoltura dovrà preventivamente "accreditarsi" presso la Regione secondo le modalità operative specificate nella succitata DGR n. 197 del 17.03.2008 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IV ULTERIORI PRESCRIZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 29 (STRATEGIE DI GESTIONE INTEGRATA DI EFFLUENTI ZOOTECNICI)

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.M. n.5046 del 25.02.2016 la Regione può prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B dello stesso D.M. n.5046 del 25.02.2016

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'Allegato, III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "l'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

ARTICOLO 30 (CONTROLLI)

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione, sulla base di un programma di



monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. La Regione trasmette, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso

3. Il comune che riceve, per il tramite del SUAP, le comunicazioni di cui all'articolo 23, ne controlla la corretta compilazione. In caso di documentazione incompleta e/o non correttamente compilata, ne richiede l'integrazione o la correzione. In caso di adesione da parte del titolare dell'azienda all'AUA, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale provvede ad espletare le procedure di controllo dandone poi conferma dell'esito.

4. Al fine di consentire la creazione di un Database delle comunicazioni annualmente presentate a livello regionale, utile ai fini di raccolta dati, monitoraggio e controllo, i SUAP territorialmente competenti, trasmettono anche alla Regione le comunicazioni ricevute, nonché quelle di variazione, trasmettendone copia al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo afferente al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo – mail pec : dpd023@pec.regione.abruzzo.it

5. La Regione, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a sua disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua nelle zone non vulnerabili ed in quelle vulnerabili predisporre sia controlli amministrativi con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente provvedimento.

6. Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della regione Abruzzo, attraverso i suoi uffici competenti effettua sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato.

I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni e/o PUA presentati per campagna agraria; quelli aziendali per il 4%.

La Regione può effettuare analisi, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, con particolare riguardo a quelli più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. Tale fase potrà avvalersi delle specifiche competenze dell'ARTA

ARTICOLO 31 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

1. La Regione, tenuto conto delle disposizioni di cui alla presente disciplina, individuano ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; - promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

ARTICOLO 32 SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 29 dicembre 2011 n.44 di cui al Titolo III (Attuazione della Direttiva 91/676/CE) Capo I art.29 e art.30

2.

ARTICOLO 33 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della delibera della Giunta regionale che ne approva i contenuti.



Le tabelle riportate nel presente sub allegato sono quelle contenute nell'Allegato I tab.1 del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;

risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;

piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio (kg/capo) | liquame (m ³ /t p.v. /anno) | letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno) |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | (t/t p.v. / a) | (m ³ /t p.v. / a) | |
| SUINI | | | | | |
| RIPRODUZIONE | | | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna: | 180 | | | | |
| • pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione | | 73 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato | | 37 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna: | 180 | | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento | | 73 | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione | | 55 | | | |
| • pavimento pieno e corsia esterna fessurata | | 55 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato | | 37 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola: | 180 | | | | |
| • pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione) | | 55 | | | |
| • pavimento fessurato | | 37 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico: | | | | | |
| • zona di alimentazione e zona di riposo fessurate | | 37 | | | |
| • zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera | | 22 | 17 | 23,8 | 6 |
| Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie: | 180 | | | | |
| • gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante | | 73 | | | |



| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio (kg/capo) | liquame (m ³ /t p.v. /anno) | letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno) |
|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | (t/t p.v. / a) | (m ³ /t p.v. / a) | |
| • sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo | | 55 | | | |
| Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box): | 180 | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| Verri | 250 | | | | |
| • con lettiera | | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| • senza lettiera | | 37 | | | |
| SUINI | | | | | |
| SVEZZAMENTO | | | | | |
| Lattonzoli (7-30 kg) | 18 | | | | |
| • box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione | | 73 | | | |
| • box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna | | 44 | | | |
| • box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna | | 37 | | | |
| • gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante | | 55 | | | |
| • gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo | | 37 | | | |
| • box su lettiera | | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| SUINI | | | | | |
| ACCRESCIMENTO E INGRASSO | | | | | |
| Magroncello (31-50 kg) | 40 | | | | |
| Magrone e scrofetta (51-85 kg) | 70 | | | | |
| Suino magro da macelleria (86-110 kg) | 100 | | | | |
| Suino grasso da salumificio (86-160 kg) | 120 | | | | |
| Suino magro da macelleria (31-110 kg) | 70 | | | | |
| Suino grasso da salumificio (31->160 kg) | 90 | | | | |
| in box multiplo senza corsia di defecazione esterna | | | | | |
| • pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione | | 73 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato | | 37 | | | |
| in box multiplo con corsia di defecazione esterna | | | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento | | 73 | | | |
| • pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione | | 55 | | | |
| • pavimento pieno e corsia esterna fessurata | | 55 | | | |
| • pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata | | 44 | | | |
| • pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna) | | 37 | | | |
| su lettiera | | | | | |
| • su lettiera limitata alla corsia di defecazione | | 6 | 18,0 | 25,2 | |
| • su lettiera integrale (estesa a tutto il box) | | 0,4 | 22,0 | 31,2 | |
| BOVINI | | | | | |
| VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE | | | | | |
| • Stabulazione fissa con paglia | 600 | 9,0 | 26 | 34,8 | 5,0 |
| • Stabulazione fissa senza paglia | | 33 | | | |
| • Stabulazione libera su lettiera permanente | | 14,6 | 22 | 45,0 | 1,0 |
| • Stabulazione libera su cuccetta senza paglia | | 33 | | | |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppe e groppe) | | 20 | 15 | 19,0 | 5,0 |

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio (kg/capo) | liquame (m ³ /t p.v. /anno) | letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v./ giorno) |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | (t/t p.v. / a) | (m ³ /t p.v. / a) | |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) | | 13 | 22 | 26,3 | 5,0 |
| • Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio) | | 9,0 | 26 | 30,6 | 5,0 |
| • Stabulazione libera su lettiera inclinata | | 9,0 | 26 | 37,1 | 5,0 |
| RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI | | | | | |
| • Stabulazione fissa con lettiera | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 1.5-3.2 ⁽²⁾ | 17.5 | 23.5 | 5,0 |
| • Stabulazione libera su fessurato | 300-35-590 ⁽¹⁾ | 26,0 | | | |
| • stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 13,0 | 16 | 27,4 | 10 |
| • stabulazione libera su cuccetta senza paglia | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 26,0 | | | |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 16,0 | 11,0 | 13,9 | 5,0 |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 9,0 | 18,0 | 21,5 | 5,0 |
| • stabulazione libera con paglia totale | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 1.5-2.8 ⁽²⁾ | 20.0 | 24.0 | 10 |
| • stabulazione libera su lettiera inclinata | 300-350-590 ⁽¹⁾ | 1.5-2.8 ⁽²⁾ | 20.0 | 24.0 | 10 |
| • svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi) | 100 | 1.5 | 20.0 | 24.0 | 10 |
| • svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi) | 100 | 22,0 | | | |
| VITELLI A CARNE BIANCA | | | | | |
| • gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione | 130 | 91,0 | | | |
| • gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione | 130 | 55,0 | | | |
| • gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio | 130 | 27,0 | | | |
| • stabulazione fissa con paglia | 130 | 40,0 | 26,0 | 50,8 | 5,0 |

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 2° valore è riferito alle vacche nutrici

(2)- Il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1.5 m³/t pv/anno.

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio (kg/capo) | Liquame (m ³ /t p.v./anno) | Letame o materiale palabile | | Quantità paglia (kg/t p.v./giorno) |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | (t/t p.v./a) | (m ³ /t p.v./anno) | |
| BUFALI | | | | | |
| BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE | | | | | |
| • Stabulazione fissa con paglia | 650 | 6,3 | 18 | 24,3 | 5,0 |
| • Stabulazione fissa senza paglia | | 23 | | | |
| • Stabulazione libera su lettiera permanente | | 10,3 | 15,4 | 31,5 | 1,0 |
| • Stabulazione libera su cuccetta senza paglia | | 23 | | | |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) | | 14 | 10,5 | 13,2 | 5,0 |
| • Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) | | 9,1 | 15,3 | 18,5 | 5,0 |
| • Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio) | | 6,3 | 18 | 21,5 | 5,0 |
| • Stabulazione libera su lettiera inclinata | | 6,3 | 18 | 26 | 5,0 |
| RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO | | | | | |
| • Stabulazione fissa con lettiera | 300 | 4.3 | 19 | 25.7 | 5.0 |
| • Stabulazione libera su fessurato | 300 | 22 | | | |
| • stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo | 300 | 11.3 | 13.7 | 23.7 | 10 |

| | | | | | |
|---|-----|------|------|------|-----|
| • stabulazione libera su cuccetta senza paglia | 300 | 22,3 | | | |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) | 300 | 13,7 | 9,3 | 12 | 5,0 |
| • stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) | 300 | 7,7 | 15,3 | 18,7 | 5,0 |
| • stabulazione libera con paglia totale | 300 | 3,3 | 22,3 | 26,3 | 10 |
| • stabulazione libera su lettiera inclinata | 300 | 3,3 | 22,3 | 33 | 10 |
| • svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi) | 100 | 3 | 19 | 38 | 10 |
| • svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi) | 100 | 19 | | | |

| Categoria animale e tipologia di stabulazione | p.v. medio (kg/capo) | Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. /anno) | letame o materiale palabile | | Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno) |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | (t/t p.v. / a) | (m ³ /t p.v. / a) | |
| AVICOLI | | | | | |
| • ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8) | 1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾ | 0,05 | 9,5 | 19,0 | |
| • ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno) | 1,8-2,0 ⁽²⁾ | 0,1 | 7,0 | 17,0 | |
| • ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione | 1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾ | 22,0 | | | |
| • ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante | 1,8-2,0 ⁽²⁾ | 0,15 | 9,0 | 18,0 | |
| • pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8) | 0,7 | 0,6 | 14,0 | 18,7 | |
| • polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5) | 1,0 | 0,6 | 6,2 | 9,5 | |
| • faraone a terra con uso di lettiera | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 13,0 | |
| • tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine) | 9,0-4,5 ⁽³⁾ | 0,4 | 4,5 | 6,2 | |
| CUNICOLI | | | | | |
| • cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni | 1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾ | 20,0 | | | |
| • cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore | 1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾ | | 8,0 | 13,0 | |
| OVINE E CAPRINI | | | | | |
| • ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi | 15-35-50 ⁽⁵⁾ | 7,0 | 15 | 24,4 | |
| • ovini e caprini su grigliato o fessurato | 15-35-50 ⁽⁵⁾ | 16,0 | | | |
| EQUINI | | | | | |
| • equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi | 170-550 ⁽⁶⁾ | 5,0 | 15 | 24,4 | |

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'ovellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito ai puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

NOTE ALLA TABELLA 1

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n° 152/06 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.



Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona. I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla). L'assimilazione delle vacche nutrici alle manze e ai bovini all'ingrasso è il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Piemonte, "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato)", che ha valutato quantità e qualità dell'effluente prodotto dai bovini da carne.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

E' il caso del peso e del volume degli effluenti prodotti in allevamenti di bovini da carne con diverse tipologie di stabulazione. I valori inseriti in tabella per la categoria manze, bovini da ingrasso e vacche nutrici scaturisce dai risultati ottenuti con il progetto "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato). La determinazione è stata ottenuta operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate (54 animali con 6 replicazioni), sia su animali allevati in allevamenti commerciali (32 aziende, 6 razze, 5 materiali di lettiera, 4.692 capi allevati pari a circa 2.161 t di peso vivo). In entrambe le situazioni sono state rilevate le variabili influenti la produzione di effluente (PV medio animali, IMG, consumi alimentari, quantità di materiale di lettiera impiegato, parametri climatici) e sono state misurate le quantità di letame e colaticcio prodotte (peso e volume finali).

I valori inseriti in tabella sono valori medi che, in ragione di forti variabilità aziendali nella quantità di lettiera utilizzata, possono comportare scostamenti anche significativi.

I dati inseriti in tabella si riferiscono a valori medi che in funzione della tipologia della lettiera possono presentare elevata variabilità.

I nuovi valori di produzione di effluenti per broilers e tacchini derivano da raccolta da parte della regione del Veneto presso imprese avicole operanti nell'ambito del territorio regionale, di idonea documentazione tecnico-produttiva e fiscale atta ad appurare valori più aderenti alla situazione reale di quelli contenuti nell'allegato I, tabella 1 del presente DM. La congruità di detta documentazione è stata confermata dai dati produttivi ed analitici resi disponibili da alcune imprese operanti nel Veneto nel settore agroalimentare e della produzione dei fertilizzanti organici da matrici avicole.

Operazione analoga è stata compiuta da Regione Piemonte per quanto riguarda la produzione di acque di lavaggio di pollastre, broilers, faraone e tacchini.



Le tabelle riportate nel presente sub allegato sono quelle contenute nell'Allegato I tab.3 del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

Tabella a - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 Kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30Kg/capo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

| Linee di trattamento | Perdite di azoto volatile | Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate | |
|---|---------------------------|--|---------|
| | % | Solide | Liquide |
| 1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale | | | |
| - efficienza media | 28 | | 100 |
| - efficienza massima | | | |
| 2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 28 | 6 | 94 |
| - efficienza massima | 31 | 13 | 87 |
| 3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 42 | 7 | 93 |
| - efficienza massima | 48 | 17 | 83 |
| 4. Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 28 | 10 | 90 |
| - efficienza massima | 31 | 20 | 80 |
| 5. Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 42 | 15 | 85 |
| - efficienza massima | 48 | 25 | 75 |
| 6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 28 | 30 | 70 |
| - efficienza massima | 38 | 30 | 70 |
| 7. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 42 | 37 | 63 |
| - efficienza massima | 46 | 34 | 66 |
| 8. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 71 | 75 | 25 |
| - efficienza massima | 77 | 65 | 35 |



Tabella b - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami bovini.

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 191,6 kg/t pv/anno nel caso di vacche da latte;
- 166,6 kg/t pv/anno nel caso di rimonta vacche da latte
- 101,4 kg/t pv/anno nel caso di vacche nutrici
- 116,6 kg/t pv/anno nel caso di bovini all'ingrasso

| Linee di trattamento | Perdite di azoto volatile | Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate | |
|---|---------------------------|--|---------|
| | % | Solide | Liquide |
| 1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale | | | |
| - efficienza media | 28 | | 100 |
| - efficienza massima | | | |
| 2. Separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 28 | 25 | 75 |
| - efficienza massima | 31 | 35 | 65 |
| 3. Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 42 | 35 | 65 |
| - efficienza massima | 46 | 45 | 55 |
| 4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione frazione chiarificata + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 42 | 35 | 65 |
| - efficienza massima | 48 | 45 | 55 |
| 5. Separazione frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio | | | |
| - efficienza media | 42 | 15 | 85 |
| - efficienza massima | 48 | 25 | 75 |

NOTE ALLE TABELLE a e b

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitrì-denitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi;
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 3 b ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.



Le tabelle riportate nel presente sub allegato sono quelle contenute nell'Allegato IX del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI DISCIPLINATI DAL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Il digestato disciplinato dal presente decreto può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni dell'allegato V al D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016.

Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato.

Calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue.

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}} \text{ [t]}$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$: peso del digestato

P_{matrici} : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici)

V_{biogas} : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione

D_{biogas} : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica)

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t → 1 m³), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si determina come somma dell'azoto zootecnico, calcolato secondo i valori standard di cui all'Allegato I al D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di DA. La quota di azoto da altre matrici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

$$N_{\text{campo_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + N_{\text{altre matrici}} \times 0,80 \text{ [kg]}$$

dove:

$N_{\text{campo_digestato}}$: azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$: azoto al campo da effluenti zootecnici

$N_{\text{altre matrici}}$: azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore

Efficienza d'uso dell'azoto del digestato

I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 1.

Il livello di efficienza da valutarsi in funzione delle modalità ed epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato V. al AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016



Tabella 1. Coefficienti di efficienza dei digestati in funzione delle matrici in ingresso all'impianto.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|--|----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Livello efficienza | Digestato da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse vegetali | Digestato da liquami suini | Digestato da liquami suini in miscela con altre biomasse | Digestato da effluenti avicoli (relative frazioni chiarificate) | Frazioni chiarificate diverse da quelle al punto 4 | Digestato da sole biomasse vegetali | Frazioni separate palabili |
| Alta | 55 | 65 | Da rapporto ponderale tra le colonne 2 e 6 | 75 | 65 | 55 | 55 |
| Media | 41 | 48 | | 55 | 48 | 41 | 41 |
| Bassa | 26 | 31 | | 36 | 36 | 26 | 26 |

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti nell'art. 14 comma 1, nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le fonti di azoto nel bilancio dell'azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 28 della presente disciplina e secondo le modalità di cui all'Allegato V del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016.

PARTE A DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico ai sensi del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO nonché dell'articolo 4, comma 3 della presente Disciplina tecnica regionale rispetta i valori limite di seguito indicati:

| Parametro | Valore (min)/(max) | Unità di misura |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di sostanza organica | 20 | % in peso di sostanza secca |
| Fosforo totale | 0,4 | % in peso di sostanza secca |
| Azoto totale | 1,5 | % in peso di sostanza secca |
| Salmonella | Assenza in 25 g di campione t.q. | c=0 n=5 m=0 M=0 * |

*n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M



PARTE B
DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale ai sensi del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO nonché dell'articolo 4, comma 3 della presente Disciplina tecnica regionale rispetta i valori limite di seguito indicati:

| Parametro | Valore (min)/(max) | Unità di misura |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di sostanza organica | 20 | % in peso di sostanza secca |
| Fosforo totale | 0,4 | % in peso di sostanza secca |
| Azoto totale | 1,5 | % in peso di sostanza secca |
| Piombo totale | 140 | mg/kg di sostanza secca |
| Cadmio totale | 1,5 | mg/kg di sostanza secca |
| Nichel totale | 100 | mg/kg di sostanza secca |
| Zinco totale | 600 | mg/kg di sostanza secca |
| Rame totale | 230 | mg/kg di sostanza secca |
| Mercurio totale | 1,5 | mg/kg di sostanza secca |
| Cromo esavalente totale | 0,5 | mg/kg di sostanza secca |
| Salmonella | Assenza in 25 g di campione t.q. | c=0 n=5 m=0 M=0 ** |

**n=numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente decreto sono i seguenti:

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, pressate fresche, pressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farmaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, ecc.)



| | |
|--|--|
| <p>SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE</p> <p>PROTOCOLLO N. _____</p> <p>DEL _____</p> | <p>AI SUAP / Comune di (dove è ubicato l'impianto di trattamento)</p> <p>.....</p> <p>AI SUAP/ Comune di (dove sono ubicati i terreni oggetto di spandimento)</p> <p>.....</p> |
|--|--|

**Comunicazione per l'utilizzazione agronomica del Digestato
di cui all'art.22 Della Disciplina Tecnica Regionale ed ai sensi D.M. N.5046
DEL 25 FEBBRAIO 2016**

| Comunicazione | |
|---------------|--|
| iniziale | |
| di rinnovo | |
| di modifica | |

Il sottoscritto _____ in qualità di:

- PRODUTTORE**
- DETENTORE**
- UTILIZZATORE**

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA (barrare solo se ricorre uno dei casi sottoelencati)

- a) **zona non vulnerabile: azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto e/o utilizzato compreso tra 3000 kg e 6000 kg;**
- b) **zona vulnerabile azoto al campo da digestato agrozootecnico o agroindustriale, prodotto e/o utilizzato compreso tra 1000 kg e 3000 kg;**

COMUNICA

di voler effettuare l'attività di utilizzazione agronomica del Digestato come così definito all'Art. 22 della Disciplina tecnica Regionale ed ai sensi del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016, Titolo IV Capo IV

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000



DICHIARA

quanto segue

Quadro A Soggetto dichiarante in qualità di produttore

SEZIONE A1: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA PRODUTTRICE DEL DIGESTATO

C.F.

PARTITA IVA
C.C.I.A.A. PR/N.REA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE
Indirizzo
Comune Prov.

CAP

Telefono

PEC -mail

SEZIONE A2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA

C.F.

COGNOME NOME

Data di nascita

Residenza

Comune Prov.

CAP Tel.

PEC-Mail



SEZIONE A3: DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Tipologia

Indirizzo

Comune Prov.

CAP Tel.

Quadro B PRODUZIONE DIGESTATO

Matrici in ingresso all'impianto

SEZIONE B1: EFFLUENTI ZOOTECCNICI DI CUI AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO IN INGRESSO ALL'IMPIANTO ART.22 COMMA 1 LETT.C)

| Aziende zootecniche conferenti all'impianto | Effluente in ingresso | | Estremi della comunicazione (se dovuta) effettuata dall'azienda zootecnica ai sensi della DGR 500/2009 o DGR 383/2010 | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|--------|--------|
| | Ragione Sociale | m ³ /anno | azoto contenuto kg/anno | Numero | Comune |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SEZIONE B2: ALTRE MATRICI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI CUI AL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ART.22 COMMA 1 CON ESCLUSIONE LETT.C)

| Aziende conferenti all'impianto Ragione sociale e C.F. o P.IVA (se posseduta) | ALTRE MATRICI IN INGRESSO | |
|---|---------------------------|-----------|
| | t/anno | tipologia |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SEZIONE B3: MATERIALI PRODOTTI DALL'IMPIANTO

TIPOLOGIA DI DIGESTATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO

| | |
|---|--------------------------|
| DIGESTATO AGROZOOTECNICO PRODOTTO CON MATERIALI E SOSTANZE DI CUI AL COMMA 1 ART. 22 DEL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ALLE LETT. A), B), C), H) | <input type="checkbox"/> |
| DIGESTATO AGROINDUSTRIALE PRODOTTO CON MATERIALI E SOSTANZE DI CUI AL COMMA 1 ART. 22 DEL D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016 ALLE LETT. D), E), F), G) EVENTUALMENTE ANCHE IN MISCELA CON MATERIALI DI CUI ALLE LETT. A), B), C), H). | <input type="checkbox"/> |

Materiale palabile (m³ / anno)

| |
|--|
| |
| |

Materiale non palabile (m³ / anno)

| |
|--|
| |
| |

Contenuto di azoto totale del materiale palabile (kg / m³)

Contenuto di azoto totale del materiale non palabile (kg / m³)

Si allega/no certificato/i di analisi attestanti i contenuti di azoto totale dei materiali assimilati
(Laboratorio certificato ACCREDIA)



| |
|--|
| |
|--|

| | |
|---|--|
| a) Quantità di azoto totale del materiale palabile (kg/ anno) | |
| b) Quantità di azoto totale del materiale non palabile (kg/ anno) | |
| Totale | |

* Inserire motivazioni atte a giustificare e accertare quanto prescritto all' Art.29 comma 1 del D.M. N.5046 DEL 25 FEBBRAIO 2016

SEZIONE B4: DATI DEL SOGGETTO RICEVENTE IL MATERIALE (FRAZIONE PALABILE/FRAZIONE NON PALABILE) INTERESSATO ALLO SPANDIMENTO

| Aziende a cui viene conferito il Digestato Ragione Sociale e C.F. o P.IVA (se posseduta) | Materiale palabile (m ³ / anno) | Materiale non palabile (m ³ / anno) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si allegano copia dei contratti di conferimento degli effluenti

Firma del titolare dell'impianto di trattamento

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



Quadro C: Stoccaggi Digestato – Frazione Palabile e/o non palabile

Soggetto dichiarante in qualità di detentore

SEZIONE C1: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA CHE DETIENE IL DIGESTATO

C.F.

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE
Indirizzo
Comune Prov.

CAP

Telefono

PEC -mail

SEZIONE C2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA

C.F.

COGNOME NOME

Data di nascita

Residenza

Comune Prov.

CAP Tel.

PEC-Mail

SEZIONE C3 TIPOLOGIA E VOLUME DISPONIBILE DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO IN USO NELL'IMPIANTO



MATERIALE PALABILE

| Tipologia di stoccaggio | Numero stoccaggi | Volume | Copertura (%) | ubicazione | | |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|------------|--------|------------|
| | | | | comune | foglio | particella |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

MATERIALE NON PALABILE

| Tipologia di stoccaggio | Numero stoccaggi | Volume | Copertura (%) | ubicazione | | |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|------------|--------|------------|
| | | | | comune | foglio | particella |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SEZIONE C4: SITUAZIONE STOCCAGGI

| Fabbisogni/disponibilità | Tipologia effluente | Durata (giorni) | Volumi (mc) |
|--|---|-----------------|-------------|
| Disponibilità: Stoccaggi presenti in azienda | materiali assimilati agli effluenti zootecnici non palabili | | |
| | materiali assimilati agli effluenti zootecnici palabili | | |

 Firma del titolare dell'azienda
 che detiene lo stoccaggio del digestato da utilizzare per lo spandimento

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



Quadro D: Dati relativi allo spandimento del Digestato

Soggetto dichiarante in qualità di utilizzatore

SEZIONE D1: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA UTILIZZATRICE DEL DIGESTATO

C.F.

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE
Indirizzo
Comune Prov.

CAP

Telefono

PEC -mail

SEZIONE D2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA

C.F.

COGNOME NOME

Data di nascita

Residenza

Comune Prov.

CAP Tel.

PEC-Mail



Quadro E: Distribuzione del Digestato

SEZIONE E1- MODALITÀ DI SPANDIMENTO DEL DIGESTATO (MATERIALI PALABILI E NON PALABILI)

| | | Caratteristiche tecniche (m3, gittata, pressione, etc.) |
|--|---|---|
| | Carrobotte a lunga gittata | |
| | Carrobotte ad alta pressione | |
| | Carrobotte a bassa pressione | |
| | Carrobotte munito di iniettori | |
| | Carrobotte con dispositivi per la distribuzione rasoterra | |
| | Fertirrigazione con rotoloni | |
| | Spandiletame | |
| | Altro (descrizione) | |

SEZIONE E2- IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER LO SPANDIMENTO DEL DIGESTATO

| Tipo di attrezzatura | Targa o matricola | Titolo di possesso |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Quadro F: Prospetto riepilogativo dell'utilizzazione

SEZIONE F1:- SUPERFICI AZIENDALI INTERESSATE ALLO SPANDIMENTO DEL DIGESTATO

| | Ettari in zona vulnerabile | Ettari in zona non vulnerabile |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| In conduzione | | |
| Altre superfici | | |
| Totale | | |

SEZIONE F2: CARICO DI AZOTO DIGESTATO AGROZOOTECNICO O AGROINDUSTRIALE

| tipo di superficie | Superfici (ha) (a) | Limiti di Azoto al campo da Digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento (kg/ha/anno) (b) | Azoto da Digestato agrozootecnico o agroindustriale quantità massima utilizzabile (kg) (axb) | Azoto da Digestato agrozootecnico o agroindustriale quantità che si intende utilizzare (kg) |
|--|--------------------|---|--|---|
| superficie interessata allo spandimento ricadente in zona vulnerabile | | 170 | | |
| superficie interessata allo spandimento ricadente in zona non vulnerabile | | 340 | | |

N.B. L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO O AGROINDUSTRIALE, AVVIENE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI AZOTO AL CAMPO SU RIPORTATI DIFFERENTE PER AREE NON VULNERABILI E VULNERABILI, AL RAGGIUNGIMENTO DEI QUALI CONCORRE PER LA SOLA QUOTA CHE PROVIENE DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni contenute nel sub/allegato III alla Disciplina Tecnica Regionale di produzione e di utilizzazione agronomica del Digestato

Firma del titolare delle superfici agricole
da utilizzare per lo spandimento

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



DICHIARAZIONE e ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE

Il sottoscritto dichiara altresì (contrassegnare le caselle tenuto conto se produttore e/o detentore e/o utilizzatore)

- che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella presente comunicazione non vengono ripetute in altre comunicazioni
- di conservare presso la SEDE LEGALE, per almeno 4 anni, assieme alla copia della comunicazione inviata al Comune competente la seguente documentazione:
 - attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ecc)
 - la documentazione di accompagnamento prescritta, inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica;
 - la documentazione fiscale prescritta inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto.
 - I contratti in originale di cessione a detentori di effluenti.

Allega alla presente comunicazione:

- Fotocopia documento di identità valido
- P.U.A. Piano di Utilizzazione agronomica qualora ricorrano il presupposti di cui all'art. 28 della Disciplina tecnica regionale di produzione e utilizzazione agronomica del Digestato
- Planimetria Catastale dell'azienda e di tutti i corpi aziendali dalla quale si evinca l'ubicazione del centro aziendale, dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali e di tutti gli appezzamenti esattamente delineati. Nella planimetria si dovranno indicare, mediante opportuna rappresentazione, gli appezzamenti utilizzati per lo spandimento.
- Planimetria aziendale dovrà inoltre contenere l'ubicazione dei manufatti utilizzati per la gestione e lo stoccaggio del Digestato.
- Altro (specificare)

Le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; in caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale
Firma

I sottoscritt autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi alla presente procedura.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale
Firma



ATTO DI ASSENSO ALLO SPANDIMENTO del DIGESTATO

Il/la sottoscritto
 nato/a a il
 residente a Provincia.....
 via CAP.....
 in qualità di conduttore/rappresentante legale dell'azienda agricola:

DICHIARA di condurre i seguenti terreni così individuati:

Indirizzo

Comune

Prov.

| Foglio | p.la | Superficie catastale (ha) | Superficie condotta (ha) | Tipo di conduzione | Superficie resa disponibile allo spandimento (ha) | Ordinamento Culturale | Zona Vulnerabile (SI/NO) |
|--------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

di rendere tali superfici disponibili all'utilizzazione agronomica del Digestato proveniente esclusivamente dall'impianto di trattamento sotto indicato:

- con sede in _____

che la disponibilità dei terreni decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di **anni.....**, con data di scadenza degli impegni reciproci il [...], salvo disdetta anticipata che deve essere tempestivamente comunicata all'azienda conduttrice dell'impianto.

che la distribuzione del Digestato di cui alla Disciplina tecnica regionale, sarà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla Disciplina Regionale di riferimento;

che i terreni predetti non verranno interessati dallo spandimento di: altri materiali assimilati agli effluenti zootecnici provenienti da altri impianti, da effluenti zootecnici provenienti da allevamenti, da fanghi di depurazione, da reflui oleari.

Luogo e data,

Firma del titolare
dell'impresa agricola

N.B.: si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)



REGISTRO delle UTILIZZAZIONI

Parte A**Azienda/Impresa**

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ N. Iscrizione
C.C.I.A.A. _____

Sede legale dell'azienda/impresa:

Via _____ Comune _____ C.A.P. _____ Provincia _____

Tipologia dell'azienda _____

Ubicazione dell'azienda/impresa/impianto

Località _____ Comune _____ C.A.P. _____ Provincia _____

Titolare dell'azienda/impresa/impianto

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____

Rappresentante legale dell'azienda/impresa/impianto

Cognome e nome _____ Nato a _____

il _____ Codice fiscale _____ Residente in via _____

Comune _____ C.A.P. _____ Provincia _____

Attività svolta (contrassegnare le fasi svolte)

Produzione Stoccaggio Spandimento

Estremi della comunicazione di riferimento:

Protocollo n. _____ del _____ Comune di _____

Rappresentante legale

Firma

Il presente registro si compone di n. fogli _____

Vidimazione* n. _____ del _____ (giorno/mese/anno)

**vidimazione dagli uffici dei Servizi Territoriali Agricoli – regione Abruzzo o dall'Amministrazione comunale di riferimento*



REGISTRAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI

Parte B

| N. Serie e n. progressivo del documento di accompagnamento * | Data | Tipo di Movimento | Azienda di provenienza | Azienda di destinazione | Tipologia: | | | Quantità (mc) | Destinazione e relativa quantità |
|--|------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|
| | | | | | effluente di allevamento | acque reflue | digestato | | |
| | | <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico | | | | | | <input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc | |
| | | <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico | | | | | | <input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc | |
| | | <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico | | | | | | <input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc | |
| | | <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico | | | | | | <input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc | |
| | | <input type="checkbox"/> carico <input type="checkbox"/> scarico | | | | | | <input type="checkbox"/> stoccaggio _____mc Codice Contenitore _____ <input type="checkbox"/> spandimento _____mc | |

* fare riferimento agli estremi della comunicazione quando trattasi di movimentazioni/spandimenti all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato



(*) Nota: le parti del registro relative alle operazioni che non vengono effettuate in azienda/impianto devono essere barrate.

LEGENDA:

- (1):** riportare la data di effettuazione dell'operazione indicando gg/mm/anno.
- (2):** specificare la coltura praticata nell'appezzamento per la quale si effettua lo spandimento.
- (3):** riportare l'epoca di distribuzione indicando se si tratta di pre-semine, pre-impianto (in caso di colture arboree), copertura, altro (specificare).
- (4):** riportare la tipologia degli effluenti di allevamento. Letame o liquame e specie zootecnica di riferimento oppure riportare la tipologia delle acque reflue rispetto all'origine/provenienza attività oppure riportare la tipologia del digestato: agrozootecnico o agroindustriale
- (5):** riportare la quantità totale distribuita per ogni somministrazione.
- (6):** riportare la quantità di azoto al campo tenendo conto delle tabelle di cui al sub allegato III alla presente Disciplina Tecnica Regionale fatta salva la possibilità di presentare rapporto di analisi sul campione di effluente/acque reflue/digestato che si intende utilizzare agronomicamente

Firma del rappresentante legale/titolare dell'azienda _____



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ¹

N..... del.....

1) AZIENDA/IMPIANTO DA CUI ORIGINA IL MATERIALE TRASPORTATO**Azienda**

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____

Sede legale dell'azienda:Via _____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____ Tipologia
dell'azienda _____**Ubicazione dell'azienda/impianto**

Località _____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Rappresentante legale dell'azienda/impianto:

Cognome e nome _____ Nato a _____ il _____

Codice fiscale _____ Residente in via _____

Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Estremi della comunicazione: Protocollo n. _____del _____ soggetto esonerato dalla comunicazione**2) AZIENDA DESTINATARIA DEL MATERIALE TRASPORTATO** ²**Azienda**

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____

Sede legale dell'azienda:Via _____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____ Tipologia
dell'azienda _____**Ubicazione dell'azienda** (solo se diverso dalla sede legale):

Località _____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Rappresentante legale dell'azienda:

Cognome e nome _____ Nato a _____ il _____

Codice fiscale _____ Residente in via _____

Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

3) CAUSALE DEL TRASPORTO (contrassegnare la funzione che si assolve) Stoccaggio e Spandimento Spandimento**4) NATURA E QUANTITA' DEL MATERIALE TRASPORTATO** letame liquame acque reflue digestato altro (specificare)_____
Quantità del materiale trasportato espressa in mc

5) DATI IDENTIFICATIVI DEL TRASPORTATORE

Azienda/ditta ²:

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____

Sede legale: Via _____ Comune _____ Provincia _____

C.A.P. _____

Dati identificativi del conducente:

Cognome e nome _____ Nato a _____ il _____ Codice fiscale _____

Tipo di veicolo: botte spandi liquame carro spandi letame altro
(specificare) _____

Targa _____

Data del trasporto _____ (giorno/mese/anno)

| | | |
|---|--|--|
| <p>Rappresentante legale azienda da cui origina il materiale trasportato</p> <p>_____ Firma</p> | <p>Rappresentante legale azienda destinataria</p> <p>_____ Firma</p> | <p>Trasportatore/conducente</p> <p>_____ Firma</p> |
|---|--|--|

¹ Il documento di accompagnamento deve essere redatto dal Rappresentante legale da cui origina il materiale trasportato
Copia del documento di accompagnamento deve essere consegnata dal trasportatore all'azienda destinataria. Il documento deve essere conservato dagli interessati per almeno cinque anni a decorrere dalla data di trasporto.

² Compilare solo se l'azienda è diversa da quella da cui origina il materiale trasportato.

